

Codice A1816B

D.D. 26 luglio 2023, n. 2014

CNPO949 : Concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi nel comune di Valloriate (CN) Richiedente: comune di Valloriate (CN)



ATTO DD 2014/A1816B/2023

DEL 26/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: CNPO949 : Concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi nel comune di Valloriate (CN)
Richiedente: comune di Valloriate (CN)

Con nota prot. N. 819 del 15/05/2023 (ns. prot. 20760 del 15/05/2023) il Comune di Valloriate ha presentato la domanda di concessione demaniale breve per occupazione temporanea per la realizzazione di un guado nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi nel comune di Valloriate (presso i lotti censiti al C.T. nel Comune di Valloriate al F.16 mappali 167-192 sulla sponda destra e i lotti censiti al C.T. nel Comune di Valloriate al F.17 mappali 1658-1213 sulla sponda sinistra, per una superficie totale di circa 68,00 mq), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, redatti dall'ing. Davide Michelis, e costituiti da:

- Relazione tecnica illustrativa
- Tav_1_-_Corografia_aree_intervento
- Tav_2_1_-_Planimetria_catastale_(occupazione_temporanea_aree_demaniali)
- Tav_3B_1_-_Planimetria_progetto_(Borgata_Bernardi)_-_Fase_temporanea
- Tav_5B_1_-_Attraversamento_provvisorio_(Borgata_Bernardi)_-_sezione_tipo

Il progetto definitivo è stato approvato con D.G.C. n.16 del 16/05/2019; l'opera si rende necessaria per accedere al sito interessato dai lavori autorizzati al Comune di Valloriate con P.I. 6775 - Intervento di regimazione idraulica e pulizia del Bedale di Valloriate - che prevede il rifacimento del ponte comunale di accesso alla borgata Bernardi (pratica demaniale CNPO845). Si precisa che questo provvedimento di concessione breve è successivo alle pratiche demaniali CNPO820 di cui D.D. n. 624/A1816B del 12/03/2020 e CNPO871 di cui D.D. 2354/A1816B del 13/08/2021, scadute prima dell'inizio dei lavori relative allo stesso intervento.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di un guado, costituito da n. 2 tubazioni aventi il diametro interno di 1,20 m e la lunghezza pari a 8 m.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16

dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”) ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n.24386 del 07/06/2023.

Dato atto che è stata effettuata visita di sopralluogo in data 29/06/2023 da parte di funzionari incaricato da questo Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi, e preso atto della dichiarazione rilasciata dal Comune di Valloriate in data 15/05/2023, in merito alla “non modificazione dello stato dei luoghi” rispetto alle condizioni progettuali precedentemente autorizzate.

A seguito di istruttoria tecnica, di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore, e visti gli elaborati progettuali sopracitati, la realizzazione dell’opera in oggetto può ritenersi ammissibile nel rispetto buon regime idraulico del Bedale di Valloriate ed è pertanto possibile rilasciare la concessione demaniale breve per 1 anno (uno), con l’osservanza delle prescrizioni sotto riportate:

- dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione per l’utilizzo del guado, con individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure da adottare in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, ed in generale tutte le necessarie azioni che verranno attuate ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- come specificato dal progettista, al verificarsi di un evento di piena con la portata del Bedale di Valloriate che supera l’80% dell’altezza dei tubi (lato di monte, vedi TAV.5B.1), il guado non dovrà più essere utilizzato per il transito; si dovrà inoltre provvedere a segnare all’interno delle tubazioni il livello corrispondente al predetto valore di portata pari a 3,5 mc/s per poter attivare il relativo servizio di vigilanza e di pronto intervento. Nel caso di eventi di piena comportanti un livello idrico superiore alla quota di intradosso dei tubi occorrerà provvedere all’immediata rimozione del guado in modo da facilitare il deflusso della portata;
- per la realizzazione delle rampe di discesa, non potranno essere effettuati scavi in alveo o sulle sponde ma semplici apporti di materiale da cave esterne, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;
- il materiale di riporto di cui al punto precedente dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
- eventuali ulteriori opere provvisorie in alveo (ture/coronelle) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall’art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell’art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;

- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- decreto legislativo n.33/2013;

determina

1 - di concedere al Comune di Valloriate l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un guado temporaneo nel Bedale di Valloriate in località Borgata Bernardi nel comune di Valloriate, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il concessionario ad eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- h. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a

seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. la durata della concessione in anni 1 dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni avanti citate;
- d. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio